

Allegato A)

PIANO DI CONTROLLO PER IL CONTENIMENTO DELLE NUTRIE

1) Obiettivi

Limitazione della presenza della nutria tramite realizzazione di interventi di contenimento numerico al fine di prevenire e limitare gli effetti che la presenza di questa specie può arrecare in merito ai:

- rischi ambientali derivanti dall'alterazione degli equilibri ecologici causata dall'introduzione di una specie alloctona e consistenti principalmente in danneggiamenti a specie vegetali acquatiche con compromissione delle biocenosi palustri e disturbo alle zone di nidificazione e di alimentazione di numerose specie ornitiche, anche rare o minacciate e d'interesse comunitario, presenti nelle zone umide;
- rischi idraulici innescati dallo scavo di nicchie, cunicoli e gallerie nei corpi arginali o in corrispondenza di manufatti di regolazione dei corsi d'acqua naturali, invasi e cavi di bonifica, a volte pensili sul piano campagna;
- danni alle colture agricole in aziende collocate in vicinanza ai corsi d'acqua naturali, invasi, cavi di bonifica colonizzati dal roditore;
- rischi sanitari, in quanto potenziale vettore di agenti patogeni pericolosi per l'uomo con particolare riferimento a Leptospira e Salmonella.

2) Piano di controllo

Il controllo della nutria si basa principalmente sul contenimento numerico della popolazione attuato con le modalità di cui all'art.3.

Il coordinamento e il controllo delle attività viene attuato dalla Polizia municipale in collaborazione con la Polizia Provinciale.

Il Comune nel mese di dicembre di ogni anno, prima dell'avvio degli interventi, effettua un monitoraggio degli esemplari presenti presso i corpi idrici maggiormente a rischio di colonizzazione e danneggiamento, attraverso la conta a vista degli esemplari e delle tane, avvalendosi di personale formato per il controllo della specie in collaborazione con l'Ente deputato alla gestione faunistica, con gli Enti gestori delle acque nonché con tutti i soggetti interessati a vario titolo al controllo della specie.

Ferma restando la necessità di intervenire in maniera incisiva su tutto il territorio comunale, si definiscono le seguenti aree a rischio idraulico verso cui indirizzare prioritariamente gli interventi:

- **Tratto comunale del Torrente Tresinaro dalla Macina di Carpi fino alla confluenza con il fiume Secchia;**
- **Tratto comunale del Fiume Secchia fino alla Vasca di espansione.**

Su queste aree devono essere calendarizzati e realizzati dagli enti gestori periodici interventi di sfalcio a raso della vegetazione arbustiva ed erbacea delle arginature, finalizzati all'individuazione degli accessi alle tane.

Il presente piano viene pubblicizzato nelle forme di legge e trasmesso alle Associazioni degli agricoltori, all'Ambito Territoriale di Caccia per opportuna informazione e sensibilizzazione.

Annualmente con apposito atto viene riepilogato l'esito dell'attività di monitoraggio delle presenze e dei prelievi effettuati nell'anno precedente.

3) Modalità di intervento

E' vietato l'uso di veleni e rodenticidi, così come ogni altro metodo non selettivo.

E' altresì fatto divieto di fornire cibo alle nutrie salvo sia strumentale all'attuazione del presente piano.

3.1) Cattura mediante gabbie-trappola

L'attività verrà svolta esclusivamente da coadiutori abilitati ai sensi dell'art.16 della L.R. n. 8/1994 specializzati nella specie nutria, appositamente autorizzati dal Comune e sono tenuti a rispettare le prescrizioni fornite e la normativa vigente.

La cattura tramite gabbie-trappola rappresenta il metodo preferenziale in quanto metodo selettivo che può essere esercitato in tutti i periodi dell'anno e in tutti i territori interessati dalla presenza di nutrie.

Andranno impiegate gabbie-trappola di adeguate dimensioni per la cattura in vivo di nutrie, dotate di apertura singola o doppia (ai due estremi) eventualmente dotate di meccanismo a scatto collegato con esca alimentare (mela, granoturco), preventivamente dotate di matricola identificativa apposta a cura del Comune.

Le caratteristiche strutturali delle gabbie devono rispettare le indicazioni fornite da ISPRA nelle proprie linee guida dedicate alla specie.

Il coadiutore deve comunicare alla Polizia Municipale l'esatta collocazione della gabbia ed ogni successivo spostamento.

I responsabili di impresa o comunque di suolo privato possono incaricare imprese di disinfestazione o *pest control* che devono operare nel rispetto di quanto previsto dal presente piano di controllo.

Le gabbie devono essere controllate almeno una volta al giorno.

La soppressione con metodo eutanasi degli animali catturati con il trappolaggio deve avvenire nel minor tempo possibile dal momento della cattura mediante:

- arma da fuoco, dai soggetti di cui al punto 3.2);
- carabine ad aria compressa con potenza non superiore a 7,5 Joule e calibro pari a 4.5, per i quali non sono richiesti porto d'armi e licenza per l'esercizio venatorio. A tal fine è giustificato il trasporto dello strumento in questione per le finalità di un idoneo mezzo eutanasi per sopprimere le nutrie catturate, a condizione che il trasporto sia fatto da maggiorenni e sia effettuato usando la massima diligenza, con carabina scarica e custodita nell'apposito contenitore;
- predisposizione di contenitori ermetici ove la nutria viene esposta al biossido di carbonio ad alta concentrazione.

3.2) Abbattimento diretto con arma da fuoco

Può essere effettuato:

- dalle forze di polizia locale;
- da cacciatori durante l'esercizio dell'attività venatoria con le armi consentite dalla L. n.157/1992 a munizione spezzata;
- da coadiutori abilitati ai sensi dell'art.16 della L.R. n.8/1994 specializzati nella specie nutria utilizzando le armi consentite dalla L. n.157/1992 a munizione spezzata.

I coadiutori vengono autorizzati dal Comune all'attuazione degli interventi previsti dal piano di controllo e sono tenuti a rispettare le prescrizioni fornite e la normativa vigente.

E' fatto obbligo ai coadiutori di indossare giubbino ad alta visibilità.

Nelle aree urbane il controllo tramite arma da fuoco è possibile solo dopo aver approntato, da parte della Polizia Locale, tutte le misure di cautela previste per la massima tutela dell'incolumità pubblica.

Nei siti della Rete Natura 2000, nelle aree di protezione e di produzione faunistica ai sensi della legge n. 157/1992 e della legge n.394/1991, l'abbattimento diretto con arma da fuoco è consentito previo accordo con l'Ente di gestione.

4) Smaltimento delle carcasse

Le carcasse degli esemplari abbattuti devono essere smaltite dall'operatore secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia;

le carcasse possono essere conferite per lo stoccaggio e il successivo smaltimento presso i siti e con le modalità che saranno comunicate ai coadiutori.

5) Gestione economica del Piano di contenimento.

Considerata la dimensione di rete delle attività comprese nel Piano, sia per quanto riguarda l'abbattimento che il successivo stoccaggio, trasporto e smaltimento delle carcasse, corrisponde a criteri di efficienza e semplificazione che la loro gestione economica avvenga in forma unitaria per tutti i Comuni del territorio provinciale.

Per tale gestione unitaria si è resa disponibile la Provincia di Reggio Emilia, che vi provvede con risorse, in parte derivanti da accordi di collaborazione con enti pubblici e soggetti privati e in parte conferite dai Comuni stessi. A tale scopo, sulla base dell'accordo intervenuto tra i Comuni, il Comune dispone un trasferimento a favore della Provincia per le finalità di cui sopra nella misura indicato nel piano di riparto.

A fronte di ciò la Provincia si impegna a svolgere le seguenti attività di

- rilascio ai coadiutori volontari delle autorizzazioni all'abbattimento;
- coordinamento dei rapporti, anche finanziari, con i coadiutori addetti all'abbattimento;
- organizzazione dello stoccaggio e del trasporto delle carcasse;
- individuazione dei siti di smaltimento;
- coordinamento dei rapporti, anche economici, con gli altri soggetti interessati all'attuazione del piano (consorzi, associazioni, ...).